



COMUNE DI GENOVA

150 0 0 - SVILUPPO DEL COMMERCIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2017-479 DATA 29/12/2017

OGGETTO: ADOZIONE DI NUOVE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DEL DECORO URBANO E DELL'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVAGO NEL QUARTIERE DI SAMPIERDARENA E ZONE LIMITROFE

29/12/2017	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

150 0 0 - SVILUPPO DEL COMMERCIO
Schema Provvedimento N. 2017-POS-522 del 29/12/2017

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ADOZIONE DI NUOVE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DEL DECORO URBANO E DELL'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVAGO NEL QUARTIERE DI SAMPIERDARENA E ZONE LIMITROFE

Su proposta degli Assessori al Commercio e Turismo, dott.ssa Paola Bordilli ed alla Sicurezza, dott. Stefano Garassino

CONSIDERATO CHE:

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;
- il quartiere di Sampierdarena ed alcune zone limitrofe, come risulta comprovato dai numerosissimi esposti avanzati dalla popolazione residente nel territorio interessato nonché dalle segnalazioni da parte del Municipio competente, sono particolarmente soggette al verificarsi di episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni e danneggiamenti;
- sempre più spesso tali fenomeni criminosi, come emerge dalle risultanze dei controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, sono causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti in orario sia diurno che notturno.

PREMESSO CHE:

- con provvedimento sindacale n. 133 del 20.4.2016 venivano adottate misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche entro il perimetro ivi definito, mediante prescrizioni in tema di orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigianali e dei circoli nel quartiere di Sampierdarena, nonché mediante limitazione alla vendita di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro o di metallo, a tutela di interessi costituzionalmente

rilevanti quali la salute, la tutela dei lavoratori, dell'ambiente ed i beni culturali, nonché la sicurezza urbana;

- è stato realizzato un piano coordinato di controllo del territorio che ha coinvolto le diverse Forze dell'Ordine al fine di contrastare comportamenti che pregiudicano la sicurezza ed il decoro urbano;

- tuttavia, le problematiche conseguenti al consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche permangono, stanti le reiterate segnalazioni di cittadini residenti e del Municipio interessato, contribuendo ad alimentare la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani.

DATO ATTO CHE:

- nell'anno 2017, nell'area di seguito perimetrata, sono stati necessari, a tutela della sicurezza ed ordine pubblico, numerosi provvedimenti di sospensione della licenza alla somministrazione, emessi dal Questore ex art 100 del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) nei confronti di circoli privati e pubblici esercizi;

- sono pervenute inoltre alla Civica Amministrazione comunicazioni da parte di Centri Integrati di Via (C.I.V.) atte a richiedere provvedimenti finalizzati all' incremento dei livelli di sicurezza percepita, al contrasto al fenomeno dell'abuso di alcool e alla tutela della quiete pubblica e al riposo notturno;

- nell'ultima annualità sono state elevate dal Corpo di Polizia Municipale centinaia di sanzioni sia per eccessive emissioni rumorose da parte di esercizi commerciali e circoli privati che per somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario stabilito in un' area anche più vasta rispetto a quella perimetrata con ordinanza n. 133 del 20.04.2016;

- per valutare le misure più adeguate, questa Amministrazione ha effettuato alcune verifiche, basate sull'osservazione diretta dei fenomeni degeneri e avversi alla tutela della salute pubblica, decoro urbano, civile convivenza e ha avviato attività basate sul confronto dialettico con i rappresentanti delle associazioni di categoria, con i rappresentanti dei CIV di zona e con il Commissario straordinario del Municipio Centro Ovest, così come previsto dall'art 5 del vigente "Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova – provvedimenti per il contrasto all'abuso dell'alcol", scaturite in momenti di confronto e dibattito, tra cui quelli tenutisi in 4 dicembre 2017;

- durante gli incontri intercorsi i soggetti sopra indicati hanno quindi condiviso l'esigenza di ampliare il territorio su cui porre vincoli e limitazioni ed espresso l'opportunità di introdurre vincoli più stringenti per quanto concerne gli orari in cui possono essere effettuate attività rumorose, gli orari in cui è fatto divieto di vendere bibite in contenitori di vetro e lattine e gli orari in cui può essere effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati.

RITENUTO CHE:

- a seguito dell'applicazione dell'ordinanza citata, è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche ed integrazioni che ne assicurino l'efficacia sostanziale con riferimento al diritto al riposo e alla salute dei cittadini, alla tutela del territorio, al buon andamento delle attività commerciali, prevedendo tra l'altro, per le diverse tipologie di attività, oltre all'orario di chiusura, anche l'orario prima del quale non può avvenire la riapertura delle stesse, al fine di evitare eventuali possibili riaperture ravvicinate e comunque in fasce orarie notturne suscettibili di tutela del riposo e della salute delle persone, considerata la liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali;

- sia altresì opportuno introdurre il limite di durata oraria per il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati e per le attività rumorose che si svolgono all'interno degli stessi;

-sia opportuno estendere il perimetro di operatività del presente provvedimento ricomprendendo le aree, a levante del quartiere di Sampierdarena, ove si sono rilevate criticità analoghe a quelle riscontrate nel perimetro già delineato con il precedente provvedimento, ridefinendolo all'interno delle strade di seguito indicate, anch'esse ricomprese:

Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a via Capello, Via Capello, via Fillak , via del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa via Anguissola (chiusa), via Vicenza, via Caveri sino a incr. via Bazzi, via Bazzi, piazza Ghiglione, via Currò (tra piazza Ghiglione e via C.Rolando), via C. Rolando, via G.B.Monti sino a via Alfieri, via Alfieri, via Cantore (tratto a monte tra via G.B. Monti e via Alfieri e a mare tra piazza Montano e via U. Rela), via Cantore da via Urbano Rela a via Pedemonte (tratto di confine esterno non rientrante nell'O.S.), via Pedemonte sino a via Dottesio, via Dottesio, Via Di Francia , via Milano, piazza Di Negro, piazza San Teodoro, via di Fassolo, via San Benedetto, Mura degli Zingari, via Adua, via Buozzi, piazza Di Negro, via Milano, piazzale Traghetti Iqbal Masih , via Milano, Via Albertazzi, Lungo Mare Canepa, via Operai, via Pacinotti, via Pieragostini sino a largo Jursè, Largo Jursè, via Spataro, sotto-via ferroviario pedonale, via Orgiero, via Bezzecca, via Miani (chiusa);

- si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5 del Regolamento Annonario per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della Città di Genova.

VALUTATO INOLTRE CHE:

- sia altresì opportuno adottare, sempre nel medesimo perimetro, un provvedimento che limiti il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche, al di fuori dei locali di somministrazione, già dal tardo mattino, per contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, atteso che i comportamenti suindicati rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

- i fenomeni sopra descritti sono ancora più evidenti considerato che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. Manovra Monti), entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e convertito senza modifica-

zioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, è intervenuto nella materia degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande consentendo a tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo n. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque esse siano ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura;

- si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO CHE:

- per le ragioni già esposte, limitatamente al divieto di consumo di bevande alcoliche, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

- stante la situazione emergenziale evidenziata in premessa, in tema di consumo di bevande alcoliche, sia indispensabile adottare idoneo provvedimento contingibile ed urgente, sotteso a contrastare il fenomeno sopra descritto, che, andando ad incidere in maniera più efficace sul consumo/abuso di bevande alcoliche nella prefata area, contrasti atti e comportamenti i quali, pur non configurando di per sé ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità, causando pregiudizio alla sicurezza urbana;

- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche sino al 31/5/2018, atteso che nel corso del periodo invernale, festività comprese, può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo estivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità ed urgenza.

Visti:

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c. 1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la Legge Regionale n. 1/2007;

- la Legge Regionale n. 447/1995;

- il Regolamento di Polizia Urbana;

- il Regolamento Annonario per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della Città di Genova.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale.

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione al Prefetto.

Ritenuto altresì di richiamare l'osservanza delle disposizioni del regolamento di polizia urbana in materia di decoro, ed in particolare i divieti di:

- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);
- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);
- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio, incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione. (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A).

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5 del Regolamento Annonario per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della Città di Genova,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana, nell'area all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso:

Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a via Capello, Via Capello, via Fillak, via del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa via Anguissola (chiusa), via Vicenza, via Caveri sino a incr. via Bazzi, via Bazzi, piazza Ghiglione, via Currò (tra piazza Ghiglione e via C. Rolando), via C. Rolando, via G.B. Monti sino a via Alfieri, via Alfieri, via Cantore (tratto a monte tra via G.B. Monti e via Alfieri e a mare tra piazza Montano e via U. Rela), via Cantore da via Urbano Rela a via Pedemonte (tratto di confine esterno non rientrante nell'O.S.), via Pedemonte sino a via Dottesio, via Dottesio, Via Di Francia, via Milano, piazza Di Negro, piazza San Teodoro, via di Fassolo, via San Benedetto, Mura degli Zingari, via Adua, via Buozzi, piazza Di Negro, via Milano, piazzale Traghetti Iqbal Masih, via Milano, Via Albertazzi, Lungo Mare Canepa, via Operai, via Pacinotti, via Pieragostini sino a largo Jursè, Largo Jursè, via Spataro, sottovia ferroviario pedonale, via Orgiero, via Bezzecca, via Miani (chiusa);

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 da lunedì a venerdì ed entro le ore 02:00 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 05:00 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle che non commerciano/somministrano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

2. Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21:00 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

3. Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l'attività dopo le ore 21:00, a partire da quell'ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere a partire dalle 6:00 del giorno successivo;

4. I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21:00 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21:00 e sino alle ore 06:00 del giorno successivo;

5. Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all'interno devono esaurirsi entro le ore 24:00 e non possono riprendere prima delle ore 07:00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09:00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23:00 e non può riprendere prima delle ore 07:00 del giorno successivo;

6. Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA:

7. E' vietato, con riferimento al medesimo perimetro sopra individuato, ogni giorno, dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, fino al 31 maggio 2018, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).

AVVERTE

- Che l'inosservanza delle disposizioni previste dai punti da 1 a 6 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo di Euro 200,00 (duecento) per il pagamento in misura ridotta, in conformità a quanto previsto con delibera di giunta comunale n. 257 del 28/10/2017.

-Che l'inosservanza della disposizione prevista dal punto 7 della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 ad Euro 500, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 pari ad Euro 200.

All'atto della contestazione della violazione il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito. E' stabilito il sequestro dei contenitori delle bevande oggetto della violazione.

- Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, la diversificazione tra artigiano alimentare e altri tipi di attività commerciale, è certificata da quanto indicato nell' iscrizione alla Camera di Commercio e contestuale assegnazione del codice ATECO.

DISPONE

- Che in caso di ripetizione di violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 5 della presente ordinanza sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all'esercizio dell'attività fino a tre mesi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Polizia Annonaria.

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed abroga e sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 133 del 20/04/2016;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Marco Bucci